

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XXXI

N. 1

## RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE  
E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE  
NEGLI ANNI 1990-1995

*(Articolo 40 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria,  
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148)*

PRESENTATA DAL MINISTRO DEL TESORO

**(DINI)**

Comunicata alla Presidenza il 12 aprile 1996

12-TES-VAL-0001-0



**INDICE**

1. — Aspetti di carattere generale .....	<i>Pag.</i>	7
2. — Aspetti operativi .....	»	8
Vecchia normativa .....	»	8
Nuova normativa (arco temporale 1988-1995) .....	»	8
3. — Varie fasi del procedimento .....	»	9
<i>a)</i> Adempimenti preliminari .....	»	9
<i>b)</i> Decretazione .....	»	9
<i>c)</i> Esecuzione .....	»	9
<i>d)</i> Definizione in via breve (ai sensi dell'articolo 9 - Legge n.599 del 1986 .....	»	10
<i>e)</i> Contenzioso .....	»	10



**RELAZIONE**  
**SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE E ACCERTARE**  
**LE INFRAZIONI VALUTARIE**  
**NEGLI ANNI 1990-1995**



## 1. - ASPETTI DI CARATTERE GENERALE.

Va richiamato anzitutto che l'attività in materia valutaria, rientrante nei compiti di questo Servizio, può essere attualmente frazionata in due distinti gruppi di contesti:

a) quelli in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987 n. 954, soggetti a termini prescrizionali, e quelli che ricadono nella disciplina di cui al testo unico n. 148 del 1988, sotto termine di decadenza di 180 giorni;

b) le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge del 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990 n. 227 (monitoraggio), nonché quelle relative agli embarghi alla ex-Jugoslavia, ad Haiti ed alla Libia.

Per entrambi i gruppi, oltre la eterogeneità delle singole situazioni, è da segnalare la complessità delle normative che hanno subito nel tempo considerevoli modificazioni sia sul piano sostanziale che su quello procedurale, nonché l'entità delle infrazioni stesse, che conducono al sanzionamento di pene pecuniarie anche di rilevante importo.

Sul piano formale, è tuttavia da tener conto che la liberazione delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero, realizzata con l'adozione del decreto interministeriale del 27 aprile 1990, che ha disposto la deroga ai precedenti vincoli previsti a livello legislativo, ha notevolmente circoscritto l'area della fenomenologia illecita.

Ed infatti, l'UCI fin dal 1992 non ha più provveduto ad accertamenti tesi alla repressione degli illeciti valutari, superati dal mutato quadro normativo. Per questo motivo, nella convinzione che l'accennata liberalizzazione avesse portato anche al superamento dell'adempimento della presente relazione, negli anni decorsi non si è provveduto a tale adempimento.

Peraltro, anche il flusso di fattispecie provenienti dalla sede penale, per effetto della depenalizzazione operata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 455, decorso il limite quinquennale di prescrizione, ha fatto registrare una consistente contrazione.

Infine, sul piano dell'esercizio della funzione repressiva, è da segnalare che la questione della trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa — a seguito delle ripetute pronunce della Corte di Cassazione, da ultimo, anche a Sezioni Unite — è stata risolta a favore della non trasmissibilità di detto obbligo nei riguardi degli eredi interessati.

Per tutte le materie sopraindicate, l'attività di repressione di competenza si rifà sostanzialmente alle regole formali di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, con le varianti stabilite dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988. Peraltro, per le stesse materie, l'intervento di questa Amministrazione è circoscritto alla fase terminale del sanzionamento.

## 2. — ASPETTI OPERATIVI.

Sotto il rilievo più strettamente operativo, l'attività d'istituto, nel corso del quinquennio in esame, è rimasta ancorata all'attuazione delle normative devolute alla specifica competenza, con separato riguardo ai contesti in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 454 del 29 settembre 1987 (vecchia normativa) e di quelli che ricadono nel vigore delle discipline successive (nuova normativa).

Le seguenti tabelle rispecchiano la situazione dei contesti relativi alla vecchia normativa (sotto termine prescrizionale) ed a quella susseguente al vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 454 (con sanzionamenti nel termine semestrale di decadenza):

### *Vecchia normativa.*

da definire al 1° gennaio 1991 .....	n. 11.350
definiti con decreto ministeriale nel 1991-1995 .....	n. 5.350
ancora da definire al 31 dicembre 1995 .....	n. 6.000

### *Nuova normativa (arco temporale 1988-1995).*

pervenuti dall'UCI .....	n. 7.840
definiti con decreto ministeriale .....	n. 6.710
definiti con oblazione .....	n. 950
in carico al 31 dicembre 1995 .....	n. 180

I provvedimenti in questione, sempre relativamente al quinquennio 1991-1995, hanno comportato l'inflizione di pene pecuniarie per lire 3.142 miliardi.

### 3. — VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO.

Si offrono ora i dati analitici, relativi alle distinte fasi dei procedimenti di competenza.

#### a) *Adempimenti preliminari.*

Per i contesti valutari in arrivo al Servizio sono stati effettuati controlli sia per verificare i casi di oblazione, con estinzione automatica dell'illecito, sia per evitare il decorso della prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione delle pene pecuniarie.

Sono stati, altresì, effettuati interventi finalizzati all'acquisizione di garanzie patrimoniali cautelative, a salvaguardia ed a tutela delle ragioni di credito dell'Amministrazione. Sotto tale profilo, pertanto, si è provveduto a chiedere — ove ne ricorressero i presupposti — insinuazioni, nello stato passivo del fallimento di Società, Ditte o singoli, dei crediti erariali presunti, scaturenti a titolo di sanzione pecuniaria dai contesti stessi.

#### b) *Decretazione.*

La struttura istituzionale preposta a tale specifica incombenza è in grado di offrire risposte flessibili e risolutive in relazione ai carichi di lavoro rimessi dalla Commissione Consultiva, il cui parere deve necessariamente precedere nell'iter amministrativo prefigurato ex lege. E ciò, nonostante la complessità dei problemi giuridici e le specificità procedurali, che rappresentano il riflesso del mutato assetto normativo e di competenza che si riverbera sull'espletamento di tale attività.

Nel 1991-1995 i carichi di lavoro sono risultati costantemente aggiornati con l'emissione — entro breve lasso di tempo (che per i contesti di cui al testo unico citato deve comunque avere perentorio respiro non superiore ad un semestre) — dei relativi decreti ministeriali, in rapporto appunto agli adempimenti dell'organo consultivo.

#### c) *Esecuzione.*

La struttura cui è demandata tale incombenza ha funzione di vigilanza e controllo sulla esecuzione dei provvedimenti di ingiunzione emessi in materia valutaria, fornendo chiarimenti, istruzioni o risposte a quesiti posti dalle ex-Intendenze di finanza, ogni qual volta la peculiarità delle singole trattazioni lo richieda.

L'attività effettuata nel corso del quinquennio, quanto agli aspetti di maggior rilievo, può così sintetizzarsi:

sono state inviate circa 3.000 ministeriali, con le quali si sono forniti chiarimenti in ordine alla notifica ed alla esecuzione dei decreti; si sono concessi nullaosta alle richieste di rateizzazione del pagamento delle sanzioni; si sono impartite disposizioni in ordine alla restituzione agli interessati di valori in sequestro o di somme indebitamente introitate dall'Erario; si sono avanzate proposte di iscrizione a

campione demaniale dei crediti erariali di difficile esazione; si sono espressi pareri in ordine alle proposte di annullamento di crediti assolutamente inesigibili;

sono stati emessi n. 250 decreti di annullamento o rettifica di precedenti provvedimenti;

sono stati predisposti annuali mandati di pagamento a favore della Banca d'Italia, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la gestione dei valori di compendio di contesti valutari.

d) *Definizione in via breve* (ai sensi dell'articolo 9 - Legge n. 599 del 1986).

Nel corso del 1991-1995, l'attività relativa agli adempimenti connessi alla corresponsione dei compensi agli scopritori di infrazioni valutarie si è concretizzata nell'acquisizione di quietanze di tesoreria nella misura sottoindicata:

n. 1.774 quietanze per un ammontare di lire 23.510.000.000 - (versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 599 del 1986);

n. 1.200 quietanze per un ammontare di lire 8.120.000.000 - (versamenti effettuati in pagamento di pene pecuniarie inflitte con decreti ministeriali sanzionatori).

Tali quietanze sono state inviate, dopo le registrazioni ed i controlli necessari, alla Ragioneria centrale dello Stato, ai fini della iscrizione del 40 per cento dei rispettivi importi agli stati previsione della spesa ai sensi dell'articolo 12 della legge del 5 agosto 1978, n. 468.

e) *Contenzioso*.

L'attività di cui trattasi si è concretizzata in oltre 7.500 atti. In particolare, si sono instaurate n. 1.589 nuove cause; poiché nel contempo se ne sono definite n. 1.201, al 31 dicembre 1995 risultano pendenti n. 1.860 cause.

Quanto all'attività che informerà quest'Amministrazione per il 1996, è prevedibile anzitutto la totale correntezza dei contesti connessi in particolare al monitoraggio ed alla depenalizzazione (quantificabili in circa 600), nel termine semestrale sancito a pena di decadenza.

Si opererà anche per un ridimensionamento dei 6 mila vecchi contesti, man mano che la Commissione Consultiva completerà l'adempimento di competenza.